

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", in vigore dal 26.5.2021 contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto **ricosciuto in automatico**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (si rammenta che per la fruizione di tale **beneficio** è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate l'**apposita domanda entro il 28.5.2021**);
2. un contributo a fondo perduto, "**alternativo**" al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito un **peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO "AUTOMATICO"

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in **automatico**, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del già menzionato contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41.

NB: Per beneficiare del "nuovo" contributo il soggetto interessato non deve aver restituito il precedente contributo, ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Il "nuovo" contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
 - automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" (accredito in conto corrente oppure utilizzo come credito d'imposta).

In altre parole, i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, **ricevono in automatico**, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un'ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo.

2. CONTRIBUTO "ALTERNATIVO"

Il Decreto in esame introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento** ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR., considerato quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E.

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (**2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** del periodo **1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del **periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.**

Nel conteggio vanno considerate le operazioni che **hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche** dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale alla differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è **differenziata** a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 e non può essere superiore a € 150.000.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”, la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

<u>Ricavi / compensi 2019</u>	<u>Percentuale applicabile</u>
non superiori a € 100.000	→ 60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	→ 50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	→ 40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	→ 30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	→ 20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia **ottenuto il contributo “automatico”** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore** al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore** al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

<u>Ricavi / compensi 2019</u>	<u>Percentuale applicabile</u>
non superiori a € 100.000	→ 90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	→ 70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	→ 50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	→ 40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	→ 30%

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

NB: È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

L'art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

NB: Il contributo in esame è subordinato all'autorizzazione dell'UE.

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti **2 condizioni**:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **peggioramento del risultato economico** dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al **31.12.2020** (in generale, 2020) **rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.**

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";

e **non può essere superiore a € 150.000.**

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda, la quale:

- va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica
- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

NB: La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021)**, è presentata entro il **10.9.2021**.

Tutti i contributi a fondo perduto in esame:

- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
-

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020.

In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

- l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.